Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Martedì, 8 agosto 1933 - Anno XI** — **Numero 183**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 965.
Norme per l'amministrazione della Sezione autonoma tecnico-mineraria del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana che assume la denominazione di « Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana » . . Pag. 3602

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 966.
Intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato . . . . . Pag. 3603

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 967.
Autorizzazione al comune di Pavia ad aumentare le aliquote delle imposte di consumo . . . . Pag. 3604

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. 968.
Trasferimento di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura di Stato nella città di Napoli Pag. 3604

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 969.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Virgilio . . . . Pag. 3604

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 970.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Montecello . . . . Pag. 3604

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 971.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Erli . . . . Pag. 3605

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 972.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Lauco . . . . Pag. 3605

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 973.
Modificazione dello statuto del Fondo di assistenza « Giuseppe Frua » presso la Società anonima De Angeli-Frua, con sede in Milano . . . . Pag. 3605

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 974.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Marano di Valpolicella . . . . Pag. 3605

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 975.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Monguelfo . . . . Pag. 3605

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 976.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Gavignano . . . . Pag. 3605

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 977.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Cernizza Goriziana . . . . Pag. 3605

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 978.
Erezione in ente morale della « Fondazione conte Casimiro Avogadro di Quinto » con sede in Vercelli . . . . . Pag. 3605

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1933.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana al signor Carlo Luigi Nasi . . . . Pag. 3605

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1933.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Antonietta Rosa Giuseppina Ramella . . Pag. 3606

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3606

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna . . . . Pag. 3611

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Errata-corrige . . . Pag. 3611
Ministero delle finanze:
Ruoli di anzianità . . . . Pag. 3611
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 3611
Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 per cento. Pag. 3612
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3612
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 3613
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3614

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici:
Variante al bando di concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso degli Uffici governativi di Cremona Pag. 3615
Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso Uffici statali in Brescia . . . Pag. 3615

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 965.
Norme per l'amministrazione della Sezione autonoma tecnico-mineraria del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana che assume la denominazione di « Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 12, 13 e 14 della legge 10 luglio 1930, numero 997, con i quali fu istituita presso il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana in Palermo, una Sezione autonoma tecnico-mineraria; ed il decreto Ministeriale 13 ottobre 1931 col quale furono stabilite le norme per il funzionamento di essa;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito con la legge 12 gennaio 1933, n. 48, relativo allo scioglimento del Consorzio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Sezione autonoma tecnico-mineraria istituita con legge 10 luglio 1930, n. 997, presso il disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, assume la denominazione di « Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana ».
L'Ente ha sede in Palermo ed ha una propria personalità giuridica.

Art. 2.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 12 della legge 10 luglio 1930, n. 997, l'Ente dovrà interessarsi di studi geologici, esplorazioni geofisiche, geomagnetiche, ricerche minerarie, esperimenti per nuovi metodi di trattamento del minerale o per nuovi metodi di lavorazione nella coltivazione in genere delle miniere; della istituzione di una stazione per lo studio del comportamento del grisou e di altri gas nelle solfare; ed in genere di tutto ciò che può essere utile per migliorare, dal punto di vista tecnico o economico, l'industria mineraria dello zolfo in Sicilia.
L'Ente è sostituito al disciolto « Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria solfifera » anche per quanto si attiene ai rapporti con la Società generale elettrica della Sicilia, derivanti dalle convenzioni 11 maggio 1926 e 6 ottobre 1929.
Per quanto però concerne la operazione di mutuo e le sue condizioni di garanzia e di estinzione stabilite dalle convenzioni 11 maggio 1926, e 6 ottobre 1929, la posizione della Sezione autonoma tecnico-mineraria istituita presso il Consorzio solfifero siciliano è assunta dalla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, a norma ed agli effetti dell'articolo 9 del R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1933, n. 48.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività già costituenti il patrimonio della Sezione autonoma tecnico-mineraria del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, salvo quanto è stabilito all'art. 9 del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, convertito in legge con la legge 12 gennaio 1933, n. 48.
Il patrimonio dell'Ente deve essere di regola investito in titoli dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 4, può anche disporne una parziale destinazione in investimenti presso Istituti di credito di assoluto riposo, quando ciò possa essere consigliato da speciali circostanze e convenienze, ed in ogni caso per una somma non superiore ad un decimo del patrimonio dell'Ente.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per le corporazioni e composta del presidente scelto dal Ministro predetto, e di quattro consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, uno in rappresentanza e su designazione del Ministero delle finanze, uno nella persona dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta, ed uno in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

La suddetta Confederazione designa, a tale scopo, tre persone che abbiano il titolo di ingegnere oppure di perito tecnico-minerario e che siano esercenti o rappresentanti di aziende di miniere di zolfo in Sicilia.

Il Ministro per le corporazioni sceglie il rappresentante della Confederazione, fra le tre persone che questa avrà designato.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Il Consiglio è convocato dal suo presidente, con avviso da spedirsi ai singoli membri, per lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; e, in casi urgenti, per telegramma, almeno tre giorni prima. Esso deve contenere l'indicazione delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma dell'Ente.

Per i casi di assenza e di impedimento, il presidente può delegare la firma ad uno dei consiglieri.

Art. 7.

Un Collegio di sindaci eserciterà presso l'Ente funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre, e sono nominati dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze. Essi durano in carica quattro anni.

Art. 8.

Le funzioni di componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sono gratuite.

I componenti dei due organi, che non risiedono a Palermo, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, e ad una indennità giornaliera, la cui misura sarà stabilita dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'Ente assumerà il personale strettamente necessario alla sua gestione, dando la preferenza agli impiegati di ruolo del disciolto Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze.

Art. 11.

L'Ente non può spendere o impegnare in ciascun esercizio somme superiori ai propri redditi.

Per le iniziative le quali importino una spesa superiore alle L. 40.000, l'Ente deve chiedere la preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministero delle finanze, ed in base ad un progetto e relativa relazione di dettaglio.

Art. 12.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334 *foglio* 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. **966**.
Intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante la estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di accelerare l'attuazione del programma di elettrificazione previsto nel piano organico di graduale svolgimento all'uopo predisposto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di intensificare l'esecuzione del programma di elettrificazione della rete in un periodo di tempo inferiore a quello previsto nel piano organico predisposto.

L'Amministrazione ferroviaria è pertanto autorizzata ad inscrivere nel proprio bilancio anche in meno di quattro esercizi finanziari, a partire da quello 1932-1933, la somma di L. 1200 milioni già autorizzata col R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 967.
Autorizzazione al comune di Pavia ad aumentare le aliquote delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la istanza prodotta dal comune di Pavia per avvalersi della disposizione suaccennata;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il comune di Pavia è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo con le aliquote della classe *E* aumentate in misura non superiore al 50 per cento della differenza fra le aliquote stesse e quelle della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 luglio 1933, n. 968.
Trasferimento di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura di Stato nella città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 maggio 1932, n. 699;
Visto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 544;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, che venga inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la disponibilità attualmente esistente sulla somma complessiva di 20 milioni occorrente per la importante ed urgente costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disponibilità attualmente esistente sulla somma complessiva di 20 milioni di cui alla lettera *A*) dell'art. 5 della legge 26 maggio 1932, n. 699, da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura di Stato nella città di Napoli, in dipendenza del R. decreto 18 maggio 1931, n. 544, che concentra nel Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alla esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del detto Ministero.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 969.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Virgilio.

N. 969. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con una modifica lo statuto organico della Congregazione di carità di Virgilio (provincia di Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 970.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Montecelio.

N. 970. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Montecelio (provincia di Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 971.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Erli.

N. 971. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con alcune modifiche lo statuto organico della Congregazione di carità di Erli (provincia di Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 972.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Lauco.

N. 972. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Lauco (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 973.
Modificazione dello statuto del Fondo di assistenza « Giuseppe Frua » presso la Società anonima De Angeli-Frua, con sede in Milano.

N. 973. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto del Fondo di assistenza « Giuseppe Frua » presso la Società anonima De Angeli-Frua, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 974.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Marano di Valpolicella.

N. 974. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Marano di Valpolicella (provincia di Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 975.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Monguelfo.

N. 975. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con una modifica lo statuto organico della Congregazione di carità di Monguelfo (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 976.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Gavignano.

N. 976. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Gavignano (provincia di Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 maggio 1933, n. 977.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Cernizza Goriziana.

N. 977. R. decreto 15 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Cernizza Goriziana (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 978.
Erezione in ente morale della « Fondazione conte Casimiro Avogadro di Quinto » con sede in Vercelli.

N. 978. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia intitolata « Fondazione conte Casimiro Avogadro di Quinto », con sede nel comune di Vercelli, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1933.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana al signor Carlo Luigi Nasi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Carlo Luigi Nasi, nato a Torino il 14 aprile 1902 da Enrico e da Ernestina Mesturini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Carlo Luigi Nasi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 luglio 1933 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Carlo Luigi Nasi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5383)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1933.
Inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Antonietta Rosa Giuseppina Ramella.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Antonietta Rosa Giuseppina Ramella, nata a Caselle Torinese il 7 ottobre 1904 da Giov. Battista Quinto e da Margherita Goria, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Antonietta Rosa Giuseppina Ramella il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 luglio 1933, del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Antonietta Rosa Giuseppina Ramella il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5384)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 315 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Linardich Natale, figlio del fu Giovanni e di Natalina Sattalich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 3 novembre 1895 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nicolina Massalin di Giovanni e di Giacomina Cnesich, nata a S. Giacomo il 7 febbraio 1902, ed alla figlia Claudina, nata a San Giacomo il 27 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2504)

N. 312 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Linardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Linardich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Giuliana Buich, nato a S. Giacomo (Neresine) il 17 luglio 1862 e abitante a S. Giacomo (Neresine), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lenardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Massalin fu Andrea e fu Maria Francin, nata a S. Giacomo il 6 settembre 1861.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2505)

N. 285 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lissiach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lissiach Antonio figlio del fu Antonio e della fu Maria Sirotich, nato a Castelvenere (Pirano) il

13 aprile 1897 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lissia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Giovanna, nata a Castelvenere il 27 agosto 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2511)

N. 247 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lissiach » e « Prelaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lissiach Elena Lucia vedova di Antonio, figlia del fu Gregorio Prelaz e della fu Caterina Giacovincich, nata, a Merischie (Buie) il 16 febraio 1860 e abitante a Buie sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lissia » e « Prelazzi » (Lissia Elena Lucia ved. di Antonio).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Lissia » anche ai figli nati a Merischie: Antonio, il 12 febbraio 1886 e Pietro, 8 giugno 1892, alla nuora Caterina Giacovaz fu Antonio e di Maria Braico, moglie di Pietro Lissiach, nata a Oscurus il 28 ottobre 1900, alla nuora Maria Tulliach di Antonio e di Antonia Prelaz, moglie di Antonio Lissiach, nata a Merischie il 13 luglio 1889, ed al nipote Antonio, figlio di Antonio Lissiach e di Maria Tulliach, nato a Merischio il 15 gennaio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2512)

N. 284 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lucacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucacich Giovanni, figlio di Antonio e della fu Antonia Coslovich, nato a Castelvenere (Pirano) il 1° aprile 1898 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Paoletich di Antonio e fu Antonia Fabiancich, nata a Momiano il 1° maggio 1896, ed ai figli nati a Castelvenere (Pirano: Antonia-Anna, il 17 giugno 1921; Pietro, il 9 marzo 1923; Emilio-Giuseppe, il 29 giugno 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2513)

N. 282 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Lucacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucacich Antonio, figlio di Antonio e della fu Antonia Coslovich, nato a Castelvenere (Pirano) l'11 dicembre 1888 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucani ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2514)

N. 127 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Nacinovich » e « Bratulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Nacinovich Maria ved. di Antonio, figlia del fu Pietro Bratulich e della fu Eufemia Paliaga, nata a Rovigno d'Istria il 25 gennaio 1855 e abitante a Rovigno d'Istria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nacini » e « Bartoli » (Nacini vedova Maria nata Bartoli).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2518)

N. 128 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nacinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nacinovich Francesco, figlio del fu Giovanni e di Antonia Rovis, nato a Pisino il 21 gennaio 1897 e abitante a Rovigno d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nacini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Fillich di Antonio e di Maria Percovich, nata a Canfanaro il 29 giugno 1903 ed alla figlia Ida, nata a Rovigno d'Istria il 17 gennaio 1924 ed alla madre Antonia Rovis fu Francesco e fu Giovanna Bensich ved. di Giovanni Nacinovich, nata a Gimino il 5 ottobre 1857.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2519)

N. 126 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nesich Marco, figlio di Antonio e di Maria Covacich, nato a Rozzo il 25 ottobre 1901 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valeria Babich di Giorgio e di Maria Zacchigna, nata a Castelvenere (Pirano) il 27 ottobre 1903 ed ai figli nati a Castelvenere (Pirano) il 18 aprile 1924; Albina, il 18 maggio 1925; Maria, il 16 settembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2520)

N. 125 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nesich Antonio, figlio del fu Giovanni Maria e della fu Antonia Forza, nato a Rozzo il 30 gennaio 1875 e abitante a Castelvenere (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Covacich di Antonio e fu Maria Nesich, nata a Rozzo il 25 novembre 1874 ed ai figli nati a Castelvenere (Pirano): Giuseppe, il 29 ottobre 1905; Antonio, il 13 gennaio 1908; Cirillo, il 25 maggio 1910; Amalia, il 1° settembre 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2521)

N. 122 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nesich Antonio, figlio di Giovanni e di Giovanna Cherbancich, nato a S. Martino di Pinguente il 12 novembre 1895 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Clobas di Giovanni e di Anna Medizza, nata a Capodistria il 9 marzo 1904.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2522)

N. 123 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nesich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nesich Luigi, figlio di Giovanni e di Giavanna Cherbanich, nato a S. Matrino di Pinguente il 9 febbraio 1899 ed abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lazer Emilia fu Giovanni e di Antonia Rodella, nata a Villa Decani il 14 maggio 1907 ed al figlio Massimiliano, nato a Capodistria il 12 ottobre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2523)

N. 121 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Tobia, figlio di Matteo e di Margherita Radoslovich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 4 febbraio 1866 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carolina Nicolich di Domenico e di Domenica Bucaran, nata a Unie il 21 luglio 1870 ed ai figli nati a Unie: Maria, il 12 ottobre 1900; Valentino, il 14 febbraio 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2524)

N. 120 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Tomaso, figlio di Tomaso e di Orsola Tarabocchia, nato a Lussinpiccolo il 3 settembre 1868 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Elena Morin, nati a Lussinpiccolo: Nicolò, il 7 luglio 1898; Eliseo, il 13 gennaio 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2525)

N. 89 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Gaspare, figlio di Marco e di Lucia Nicolich, nato a Lussinpiccolo l'11 giugno 1851 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia della defunta moglie Anna Villani, Lucia, nata a Lussinpiccolo il 31 luglio 1901.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2526)

N. 75 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Andrea, figlio del fu Matteo e della fu Margherita Radoslovich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 14 ottobre 1856 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Carcich di Bernardo e di Francesca Segota, nata a Unie il 16 gennaio 1872 ed ai figli nati a Unie: Bernardo, il 16 settembre 1900; Andrea, il 4 ottobre 1902; Maria, il 21 ottobre 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2527)

N. 74 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni connute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Antonio, figlio di Domenico e di Domenica Bucaran, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 12 aprile 1860 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Niccoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petronilla Carcich di Antonio e di Maria Berecich, nata a Unie il 15 aprile 1868.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2528)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro, per le corporazioni, con nota in data 31 luglio 1933-XI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933 n. 806 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1933-XI, n. 164, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna.

(5393)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige.

Nel decreto Ministeriale 31 luglio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 178 del 2 agosto 1933 (pag. 3530), laddove è detto « Società anonima Cereali, con sede in Torino » oppure « avente sede in Torino » deve leggersi « Società anonima Cereali, con sede in Treviso » oppure « avente sede in Treviso ».

Eguale variazione deve intendersi fatta nel sommario dell'anzidetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

(5394)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, portanti la situazione al 1° gennaio 1933.

(5396)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 4 — Numero del certificato provvisorio: 24110 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Sapignoli Ottavio fu Filippo, domiciliato a Poggio Berni (Forlì) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 5 — Numero del certificato provvisorio: 5212 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Braccioni Attilio di Riccardo, domiciliato a Grotte Santo Stefano (Viterbo) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 12145 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Marcello Maria fu Domenico, vedova Valerio, domiciliata a Casoli (Chieti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 1548 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Castrovinci Nunzio fu Lorenzo, da Frazzanò (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 6438 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Marangoni Pietro fu Giovanni, domiciliato a Pincara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 11617 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 21 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Salvia Leonardo fu Salvatore, domiciliato a Partinico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 15 — Numero del certificato provvisorio: 20229 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: Omessa — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Faudella Giovanni di Luigi, domiciliato a Castelboglione — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 16 — Numero del certificato provvisorio: 20228 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Faudella Luigi fu Giovanni, domiciliato a Castelboglione — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(5377)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 341 — Numero del certificato provvisorio: 2006 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Giglio Pietro fu Paolo, domic. a Casalnoceto (Alessandria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 342 — Numero del certificato provvisorio: 29214 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Comune di Sturie delle Fusine, ora frazione del comune di Aidussina — Capitale: L. 3400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 347 — Numero del certificato provvisorio: 15381 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Severi Alfredo di Di Alderito, domic. a Gambettola (Forlì) — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 348 — Numero del certificato provvisorio: 1753 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Pagnini Umberto di Ugo, domic. a Pesaro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 349 — Numero del certificato provvisorio: 4332 — Consolidato 5 % — Data di emis-

sione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Cusumano Giuseppe fu Nicolò, domic. a Cinisi (Palermo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 350 — Numero del certificato provvisorio: 6024 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Florian Dn. Alberto, domic. a Cordenons (Udine) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 350-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 16573 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Degano Attilio di Antonio, domic. a Villacaccia (Udine) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 351 — Numero del certificato provvisorio: 20571 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Giovanniello Rocco di Michele, domic. ad Anzano di Puglia (Foggia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 352 — Numero del certificato provvisorio: 3666 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Giuriola Gaetano fu Domenico, domic. a Costa di Rovigo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 353 — Numero del certificato provvisorio: 23943 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Chini Giovacchino fu Vincenzo, domic. a Cigoli, frazione di S. Miniato (Pisa) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354 — Numero del certificato provvisorio: 9045 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Chiarella Vincenzo di Michele-Antonio, domic. a Palazzo San Gervasio (Potenza) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 355 — Numero del certificato provvisorio: 3478 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Maccherini Pietro, domic. a Monticello Amiata (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 356 — Numero del certificato provvisorio: 10484 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Timpanaro Maria fu Sebastiano, domic. a Tortorici (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 357 — Numero del certificato provvisorio: 27021 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Volpatti Maria di Giuseppe, domic. a San Giorgio della Richimelda (Udine) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 358 — Numero del certificato provvisorio: 25079 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Salvagno Teresa fu Pietro, moglie di Ardizzon Felice, domiciliato a Chioggia (Venezia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 360 — Numero del certificato provvisorio: 11187 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Cammisa Carlo fu Carmine, domic. in Avella (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 361 — Numero del certificato provvisorio: 1401 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Bianchini Adalino di Davide, domic. a Magliano-Toscana (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 11865 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Fattori Abramo di Antonio, domic. a Bascio di Pennabilli (Pesaro) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 363 — Numero del certificato provvisorio: 7277 — Consolidato 5 % — Data di emissione 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Barburotto Girolamo di Antonio, domic. a San Michele del Quarto (Venezia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 366 — Numero del certificato provvisorio: 19526 — Consolidato 5 % — Data di emissione: ° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Luciano Simone fu Giuseppandrea, domic. a Cancello Arnone (Napoli) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 367 — Numero del certificato provvisorio: 4326 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Di Stefano Gennaro fu Onofrio, domic. a Palermo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 368 — Numero del certificato provvisorio: 10222 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Giovanelli Flavio di Attilio, domic. a Castelnuovo monti (Reggio Emilia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 368 — Numero del certificato provvisorio: 10223 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Giovanelli Lino di Attilio, domic. come la precedente — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2188)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 per cento.

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 365.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato n. 177345 consolidato 5 per cento di L. 250 intestato a Savoretti Giulio fu Giovanni domiciliato ad Azeglio (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 31 maggio 1933 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2209)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(*2ª pubblicazione*) Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 2 marzo 1931 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rovigo — Intestazione: Schiesaro Faumenzio di Sante — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 250, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5303)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % Mista	3822	Jannucci Nicola fu Vincenzo, domic. a Campobasso . . . L.	140 —
Cons. 5 %	217906	Barbato Maria di Alfonso, moglie di Danza Girolamo, domic. a S. Agata di Puglia (Foggia) - vincolata . . . . . . »	1.320 —
»	350306	Ferrara Gaspare fu Francesco, domic. in Alcamo (Trapani) - ipotecata . . . . »	80 —
3.50 %	531212	Riva Jone fu Zaccaria, moglie di Bollati Giuseppe di Francesco, domic. a Milano - vincolata . . . . »	332,50
Cons. 5 %	454628 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Galleffi Enrico fu Pier Francesco, domic. a Firenze . . . . »	300 —
		per la proprietà: Galleffi Italo di Enrico, minore sotto la p. p. del padre, domic a Firenze.	
3.50 %	658711	Lamberti Caterina di Gaudenzio, vedova di Aprosio Giuseppe, domic. a Vallecrosia (Pisa) . . . . »	87,50
»	673330 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Artesi Giuseppe, Francesca, vedova di Colli Natale, Alfonso e Salvatore del fu Giovambattista, eredi indivisi, domic. a Niscemi (Caltanissetta) . . . . . »	350 —
		per l'usufrutto: Artesi Domenica fu Giambattista.	
»	653957	Gillio Maria di Ferdinando, nubile, domic. in Ivrea (Torino) . »	420 —
Cons. 5 %	153671	Mazzucco Domenico fu Evasio, domic. a Casale Monferrato (Alessandria) vincolata . . . . »	60 —
»	307779	Saisi Raffaella fu Giovacchino, minore sotto la p. p. della madre Da Prato Costanza, vedova Saisi, domic. a Gallicano (Massa Carrara) . . . . »	30 —
3.50 %	328847	Pessina Rosa fu Bartolomeo, ved. di Borgarelli Alessandro, domic. in Alessandria - vincolata . . . . »	234,50
»	802323 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fusco Matilde fu Vincenzo, vedova di Bartoli Enrico . . . . »	315 —
		per la proprietà: Santoro Giulia di Antonio, moglie di Barile Giovanni di Emilio, domic. a Tricarico (Potenza).	
»	479512	Del Pennino Antonio fu Giuseppe, domic. a Caserta - vincolata. »	105 —
Prestito Naz. 5 %	36075	Barisone Giuseppe fu Domenico - ipotecata . . . . . . »	600 —
Cons. 5 %	272107 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Deliceto (Foggia) . . . . . . »	1.245 —
		per l'usufrutto: Varo Giuseppina fu Michele, nubile, domic. a Deliceto (Foggia).	

Roma, 31 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2189)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2 *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	108786	250 —	*Ferranto* Serafina di Pietro, nubile, dom. a New York.	*Farranto* Serafina di Pietro, nubile, dom. a New York.
»	28281	250 —	*Farranto* Pietro fu Salvatore, dom. a New York.	*Farranto* Pietro fu Salvatore, dom. a New York.
»	124054	370 —	*D'Urso-Torrisi* Mario, Venera, Giuseppe, Vittorina, Rosario e Maria di Orazio, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Acireale (Catania).	*Urso-Torrisi* Mario, Venera, Giuseppe, Vittorina, Rosario e Maria di Orazio, minori ecc. come contro.
»	421966	2.500 —	Di Porto Giuditta fu Sabato, moglie di Tagliacozzo Daniele fu *Giacomo*, dom. a Roma, vincolata.	Di Porto Giuditta fu Sabato, moglie di Tagliacozzo Daniele fu *Giacobbe*, dom. a Roma, vincolata.
»	428733	45 —	Berisso *Iolanda* fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Raffo Maria vulgo Giuditta, ved. di Berisso Andrea, dom. a Lavagna (Genova).	Berisso *Elena-Eulogia* fu Andrea, minore, ecc. come contro.
»	34519	55 —	Bornate Maddalena fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Manzini* Teresa fu Giovanni, ved. Bornate, dom. a Vercelli.	Bornate Maddalena fu Giuseppe, minore sotto la p. p. dela madre *Manzino* Teresa fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	34520	100 —	Bornate Antonia, Giovanni, *Caterina*, Maria e Maddalena fu Giuseppe, minori ecc. come la precedente; con usuf. vital. a *Manzini* Teresa fu Giovanni, ved. di Bornate Giuseppe, dom. a Vercelli	Bornate Antonia, Giovanni, *Maria della Caterina*, Maria ecc. come contro; con usuf. vital. a *Manzino* Teresa ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio Cons. 5 %	72277 523255	2.000 — 1.605 —	Focardi Giuseppina di *Celeste*, dom. a Piacenza; con usufrutto a Focardi *Celeste* fu *Giovanni*, dom. a Piacenza.	Focardi Guseppina di *Celestino*, dom. a Piacenza; con usuf. vital. a Focardi *Celestino* fu *Giuseppe*, dom. a Piacenza.
Cons. 5 % Littorio	7435 7436	235 — 300 —	Zanello *Maria* di Tranquillino, minore sotto la p. p della madre Boscarolo Albina fu Antonio, moglie del presunto assente Zanello Tranquillino, dom. a Caprile (Novara)	Zanello *Fride-Elsa-Maria* di Tranquillino, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	515680	50 —	Guido *Luigi* fu Savatore, minore sotto la tutela di Montinaro Brizio, dom. a Calimera (Lecce).	Guido *Brizio-Luigi* fu Salvatore, minore ecc. come contro.
3,50 %	241545	1.211 —	Scevola *Eugenio*, *Enrico*, e Muzio fu Antonio, i due ultimi minori sotto la p. p. della madre Carnevale Arella-Luigia di Defendente ved. Scevola, aventi diritto in parti eguali tutti eredi indivisi del fu Scevola Giovanni Battista, dom. a Gambalò (Pavia); con usufr. vital. a Carnevale Arella-Luigia di Defendente ved. di Antonio Scevola.	Scevola *Arrigo-Pio-Eugenio*, *Giovanni Battista-Filippo-Muzio-Enrico*, e Muzio fu Antonio ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	660308	87,50	Barbato Stefano, Avelina moglie di Ciro Maroldo, Davide, Michele, Giovannina, moglie di Roberto Carotenuto, Giulia moglie di Giulio Simeone, Ferdinando, Augusto ed Ercole fu Pasquale eredi indivisi del detto loro padre dom. a Napoli; con usuf. vitalizio a Cangiano *Carolina* fu Ferdinando ved. di Pasquale Barbato, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Cangiano *Maria-Carolina fu Ferdinando*, ved. ecc. come contro.
»	627872	91 —	Barbato Stefano, Davide, Miche, Augusto Ferdinando, Maria moglie di De Rosa Federico, Avelina moglie di Maroldo Ciro, Giovanna ved. di Simeone Carlo; Giulia moglie di Simeone Giulio e Gilda, fratelli e sorelle fu Pasquale, quest'ultima minore sotto la p. p. della madre Cangiano *Carolina* fu Ferdinando, ved. di Barbato Pasquale, tutti quali eredi indivisi del loro padre, dom. a Napoli; con usuf. vital. a Cangiano *Carolina* fu Ferdinando. ved. di Barbato Pasquale dom. a Resina (Npoli).	Intestata come contro, con la variante che l'ultima figlia Gilde è minore sotto la p. p. della madre Cangiano *Maria-Carolina* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Cangiano *Maria-Carolina* ecc. come contro.
»	68570	35 —	Brunet *Enrico* fu Francesco, dom. in Aime (Tarantasia).	Brunet *Maurizio-Enrico* fu Francesco, dom. in Aime (Tarantasia).
»	25268	42 —	Deputazione Provinciale di Campobasso; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a D'Andrea *Domenico*, Nicola ed *Antonio*, minore sotto la tutela di D'Andrea Giovanni.	Intestata come contro; con usuf. vitaliz. congiuntamente e cumulativamente a D'Andrea *Domenica*, Nicola ed *Antonia* minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	271277	20.280 —	Ranzoni *Carolina* fu Erminio, moglie di Teccò Romualdo, dom. a Torino, vincolata	Ranzoni *Maria-Francesca-Carolina*, moglie ecc. come contro vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA

(5304)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA, VIABILITÀ E PORTI

Variante al bando di concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso degli Uffici governativi di Cremona.

Il termine utile per la presentazione dei progetti per l'edificio ad uso uffici governativi di Cremona, fissato dall'art. 5 del bando, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 166 del 19 luglio 1933-XI è portato da due a tre mesi dalla data del bando stesso.

Roma, addì 4 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(5402)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA, DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI

Concorso per il progetto di massima di un edificio ad uso Uffici statali in Brescia.

Art. 1.

È indetto un concorso fra gli architetti ed ingegneri italiani, inscritti nei rispettivi Albi sindacali professionali, per il progetto di massima di un edificio destinato agli Uffici statali da costruire in Brescia.

Art. 2.

L'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio è quella comprendente i fabbricati demaniali ed aree annesse chiamata di Santa Caterina, situata fra le vie Marsala, Cesare Arici e Grazie indicata nella tavola n. 6 dal titolo « Planimetria dell'area disponibile » del progetto di massima studiato dall'Ufficio del genio civile di Brescia con il poligono *A, B, C, D, E, F, G, H* con esclusione della parte monumentale da conservare.

Nei riguardi di tale area si fa presente che la parte compresa nel poligono *B, I, L, M* della tavola n. 6 del progetto del Genio civile sopracitato dovrà venir conservata per la sua importanza artistica in base ad analoga disposizione della Regia sovraintendenza all'Arte medioevale e moderna di Milano. Per il migliore effetto della detta parte, tra il progetto da conservare (linea *M, L*) ed il nuovo fabbricato da progettare, è prevista una strada della larghezza di m. 15 all'incirca.

L'area da occuparsi è all'incirca in piano.

Il progetto deve soddisfare ad ogni necessità dei servizi e, per l'architettura, pur rispecchiando l'evoluzione artistica dell'attuale epoca storica, deve collegarsi alle nobili tradizioni della grande arte italiana.

Art. 3.

L'edificio dovrà essere costituito degli ambienti adeguati per contenere gli uffici, servizi, ecc. serventi agli Uffici statali seguenti:

Economato, magazzino e bollo della Regia Intendenza di finanza;
Ufficio ipoteche;
Ufficio metrico e del saggio;
Magazzino ufficio tecnico di finanza;
Ufficio succursali Regie poste;
Garages e magazzini (per i vari uffici);
Intendenza di finanza;
Ufficio registro, atti civili e successioni;
Avvocatura di Stato;
Ispettorato monopoli;
Ufficio distrettuale imposte;
Ispettorato corporativo;
Genio civile;
Ufficio tecnico di finanza;
Sezione tecnica catastale.

I locali costituenti i singoli Uffici dovranno essere previsti nel numero ed ampiezza risultanti dalle planimetrie allegate al presente programma Una buona sistemazione schematica degli Uffici è quella indicata nelle planimetrie stesse. L'importo dell'opera non dovrà superare la somma di L. 5.000.000 e pertanto nella relazione del progetto dovrà essere data giustificazione della somma occorrente alla costruzione dell'edificio distinguendo la parte costruttiva da quella decorativa

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà constare degli elaborati seguenti:

1° planimetria generale 1:500;

2° piante di tutti i piani e degli scantinati, scala 1:100;

3° tre prospetti dell'edificio, uno in scala 1:50 e gli altri di 1:100;

4° due sezioni scala 1:100;

5° due particolari architettonici più caratteristici, l'uno interno e l'altro esterno su scala 1:20;

6° una prospettiva presa da un punto di vista reale e da indicarsi nella planimetria. La superficie del disegno non dovrà superare i decimetri quadrati 80 (ottanta) La prospettiva potrà essere eseguita con qualsaisi tecnica;

7° relazione dalla quale risultino i criteri di massima seguiti nel progetto, nonchè le modalità strutturali e decorative che si propongono per i fabbricati;

8° piante e sezioni parziali degli ingressi, delle gallerie, delle scale per il pubblico e degli ambienti rappresentativi in scala 1:50;

9° schizzi prospettivi relativi specialmente agli interni, in numero non maggiore di tre e di dimensione complessiva non maggiore di m. 0,80. I prospetti saranno disegnati geometricamente e solo a contorno. I disegni dovranno essere fissati su cartoncino o su telaio rigido. Nella relazione dovrà essere indicato il volume del fabbricato per la parte fuori terra al netto dei cortili e chiostrine, volume che sarà ottenuto moltiplicando l'area coperta per l'altezza misurata dal piano di risega (supposto a m. 0,80 di profondità sotto il marciapiede) al piano di gronda.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati in maniera leggibile col nome del concorrente.

Qualora il concorrente lo preferisca, potrà contrassegnare il progetto con un motto che sarà chiaramente ripetuto su tutti gli elaborati in luogo della firma mentre il certificato di iscrizione all'albo sarà chiuso in busta suggellata contrassegnata dallo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno essere fatti pervenire non più tardi di due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti - Divisione V) scrivendo chiaramente sull'imballaggio oltre il completo indirizzo suddetto anche la seguente dicitura: « Concorso per il progetto di massima dell'edificio per gli Uffici statali in Brescia ».

I progetti che pervenissero dopo la data suddetta saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata da S. E. il Ministro per i lavori pubblici, la quale con giudizio insindacabile sceglierà i progetti che riterrà migliori graduandoli per ordine di merito.

La Commissione potrà anche non scegliere nessun progetto.

Art. 7.

È stabilito un primo premio di L. 20.000 da assegnarsi al progetto dichiarato vincitore, ed un premio di L. 8000 da assegnarsi il 2° classificato.

I progetti premiati restano di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale a suo giudizio insindacabile potrà o non darvi esecuzione, o farvi apportare dagli stessi progettisti, senza ulteriori compensi, le modifiche che riterrà necessarie.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non ritenga di servirsi dei propri organi tecnici, potrà affidare la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà del caso, anche la direzione artistica dei lavori, al vincitore del concorso, stipulando all'uopo apposita convenzione.

Art. 9.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli personalmente od a mezzo di persona delegata presso il Ministero dei lavori pubblici fino al termine di trenta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

I concorrenti sono tenuti a far pervenire insieme col progetto il certificato d'iscrizione all'Albo professionale.

Art. 11.

I concorrenti potranno prendere visione degli allegati di cui all'art. 3 presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale edilizia, viabilità e porti), e se lo desiderano, potranno richiederne copia all'Ufficio del Genio civile di Brescia inviando vaglia di L. 60.

Il Ministro: Di Crollalanza

(5401)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.